CAMERA DEI DEPUTATI N. 1379

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SIMEONE, COLA, PASETTO, GIOVANNI MARINO, LA GRUA, SIMONELLI, FORESTIERE, NERI, FRAGALÀ

—

Modifica all'articolo 192 del codice di procedura penale in materia di valutazione delle prove da parte del giudice

Presentata il 3 ottobre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La modifica che si propone riguarda il comma 3 dell'articolo 192 del codice di procedura penale che detta disposizioni in materia di valutazione della prova da parte del giudice. In particolare, il citato comma stabilisce che le « dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12 sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità ».

A fronte di detta statuizione, si propone di modificare la norma nel senso di prevedere che il giudice valuti le dichiarazioni unitamente non agli altri elementi di prova ma ad ulteriori elementi di prova, di diversa natura, che ne confermano l'attendibilità.

Ciò in considerazione della manifesta opportunità di estendere la valutazione anche ad « ulteriori » elementi di prova che risultino più probanti. L'esigenza fondamentale è, in definitiva, quella di indirizzare *aliunde* l'attività di valutazione giudiziaria, che dovrà riguardare anche elementi di natura diversa che, insieme agli altri, vadano a confermare l'attendibilità degli elementi a disposizione del giudice.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Al comma 3 dell'articolo 192 del codice di procedura penale, le parole: « unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità » sono sostituite dalle seguenti: « unitamente a ulteriori elementi di prova di diversa natura che ne confermano l'attendibilità ».

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-1379
Lire 500